

**TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA**

**- SEZIONE LAVORO -**

**Ricorso con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.**

Nell'interesse della Sig.ra **Vittoria Ines**, nata il 15/09/1977 a Bergamo (BG) e residente in Monforte San Giorgio (Me), Viale Della Pace n.8, CF: VTTNSI77P55A794A, elettivamente domiciliata in Messina (Me), Via Ghibellina n.77 (studio Avv. Paolina Pirri), recapito professionale dell'**Avv. Calogero Filippo Dario Adile**, CF: DLACGR76R11F158K, che la rappresenta e difende per procura rilasciata in calce al presente atto, indicando che le notificazioni e comunicazioni allo scrivente procuratore possono essere effettuate presso l'utenza fax n.1782754516 o presso l'utenza pec: [dariocalogerofilippo.adile@cert.ordineavvocatibarcellona.it](mailto:dariocalogerofilippo.adile@cert.ordineavvocatibarcellona.it)

**- ricorrente -**

**CONTRO**

- **MIUR**, Ministero dell'Istruzione, CF: 80185250588, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere n.76/A – 00153 Roma, pec: [urp@postacert.istruzione.it](mailto:urp@postacert.istruzione.it) ;

- **MIUR**, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, CF: 80018500829, in persona del Direttore p.t., Via Fattori n.60 - Palermo, pec: [drsi@postacert.istruzione.it](mailto:drsi@postacert.istruzione.it) ;

- **MIUR**, Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina, CF: 80005000833, in persona del Dirigente p.t., Via San Paolo n.361 - Messina, pec: [uspme@postacert.istruzione.it](mailto:uspme@postacert.istruzione.it) ;

tutti domiciliati *ex lege* presso l'**Avvocatura Distrettuale dello stato di Messina**, Via dei Mille, Isol.221, n.65, CF: 80003660836, pec: [ads.me@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.me@mailcert.avvocaturastato.it) .

**- resistenti -**



## FATTO

- La ricorrente, sig.ra Vittoria Ines, docente in possesso di Diploma di Laurea in Economia e Commercio (doc. 01), nel corso dell'anno 2018 conseguiva presso l'Università "Dante Alighieri" di Reggio Calabria i 24 CFU in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche, previsti dal D.Lgs. n.59/2017 e dal D.M. n.616/2017 (doc. 02).

Par tale ragione la stessa ha diritto ad essere considerata quale soggetto già abilitato all'insegnamento e, pertanto, ad essere inserita nella prima fascia delle nuove Graduatorie provinciali e di istituto di supplenza (GPS) per l'anno scolastico 2022/23 e 2023/24, classi di concorso:

A021 - GEOGRAFIA;

A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI;

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE;

A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE.

In base alla disciplina dettata dall'Ordinanza Ministeriale n.60/2020 istitutiva delle GPS, infatti, hanno diritto ad accedere a tale prima fascia tutti i soggetti che siano *in possesso dello specifico titolo di abilitazione*.

Tuttavia, a causa delle limitazioni imposte dalle modalità telematiche di presentazione della domanda, la ricorrente non è stata in grado di chiedere l'inserimento nella prima fascia delle GPS per la provincia di Messina, trovandosi invece costretta a chiedere l'inserimento solo nella seconda fascia di dette graduatorie (vedasi copia dell'istanza, doc. 03).

La procedura di presentazione delle domande, basata su schemi pre-impostati non suscettibili di integrazione da parte degli istanti, non ha consentito quindi all'odierna ricorrente di far valere i propri titoli e l'ha costretta, di fatto, a presentare domanda per la seconda fascia delle GPS.



Pertanto alla sig.ra Vittoria Ines si è reso necessario ricorrere a Codesto Spett.le Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento delle proprie fondate ragioni.

## **DIRITTO**

- Da quanto sopra esposto appare manifesto il diritto della ricorrente ad essere considerata abilitata all'insegnamento e, pertanto, idonea all'inserimento nella prima fascia delle GPS.

### **- Sulla competenza territoriale.**

La competenza territoriale, per il caso che ci occupa, deve essere attribuita al Tribunale di Messina.

La ricorrente ha infatti presentato domanda per l'inserimento nelle GPS relative alla provincia di Messina e, secondo quanto statuito da Cass. Civ., ordinanza n.21506/2013, *"Con riguardo alla controversia relativa ad un rapporto di lavoro ancora da costituire fra le parti, non possono operare - al fine della determinazione della competenza territoriale - né il foro del luogo in cui è sorto il rapporto (che presuppone un rapporto di lavoro già sorto quantunque in ipotesi poi venuto ad estinguersi), né il foro della dipendenza aziendale (che presuppone il lavoratore già addetto alla dipendenza all'atto dell'estinzione), dovendosi invece fare applicazione unicamente del terzo e residuale criterio previsto dall'art. 413 c.p.c., ossia il foro della sede dell'azienda"*.

Nel caso di specie il foro è dunque da individuare con riferimento all'Ambito provinciale competente, avente sede a Messina.

### **- Nel merito.**

Come detto la ricorrente, già in possesso di diploma di laurea, ha completato il proprio curriculum di studi universitario con il conseguimento



dei 24 CFU, richiesti oggi dal legislatore quale titolo di accesso per i concorsi per il reclutamento docenti come previsto e disciplinato dall'art.5 del D.Lgs 59/2017.

Tali requisiti, da soli, la rendono di fatto un soggetto già abilitato all'insegnamento e quindi meritevole di essere inserito nella prima fascia delle Graduatorie provinciali.

In effetti il Legislatore con gli artt.5 e 17 del D.Lgs 59/2017, che individuano il conseguimento dei 24 CFU come requisito per l'accesso ai concorsi, ha ridefinito il concetto stesso di abilitazione, sancendo che il possesso dei 24 CFU equivale ad ogni effetto all'abilitazione stessa.

Da un attento esame del quadro normativo si rileva quindi come il Legislatore abbia totalmente riformato la disciplina di accesso ai concorsi, atteso che tra i titoli richiesti scompare il concetto di "abilitazione" che viene sostituito dal conseguimento dei "24 CFU".

Più in dettaglio, l'art.5 del D.Lgs 59/2017 dispone quanto segue:

*“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente (...), il possesso congiunto di:*

*a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

*b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA (...).”*

- Alla luce dei superiori assunti l'esclusione della ricorrente dalla prima fascia delle GPS si manifesta pertanto illogica e illegittima atteso che alla stessa, per paradosso, viene consentito di partecipare alle procedure



concorsuali riservate agli abilitati ma le viene impedito l'accesso alle graduatorie provinciali di prima fascia anch'esse riservate agli abilitati.

Ciò configura una palese disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt.3 e 97 della Costituzione.

Si impone quindi una interpretazione costituzionalmente orientata della superiore disciplina che permetta di considerare la ricorrente quale soggetto pienamente abilitato all'insegnamento, il tutto peraltro in conformità alla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per poter accedere all'insegnamento.

Ciò che vale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie è quindi il mero titolo di studio, secondo quanto statuito dalle Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE - recepite ed attuate in Italia mediante il D.Lgs. n.206/2007 e il D.Lgs. n.15/2006 - che regolano il sistema generale delle professioni nell'ambito dell'Unione Europea.

Nello specifico è possibile rilevare che:

a) la Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea “qualifica professionale” al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa;

b) i titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'UE rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi di “qualifica professionale” utile all'esercizio della “professione regolamentata”;

c) i termini “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o dal relativo Decreto di attuazione e debbono



quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale”, come adottata dalla normativa dell’Unione Europea;

d) le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni.

A ciò si aggiunga il riferimento all'art.49 TFUE che, nel sancire il principio della libertà di stabilimento dei liberi professionisti all'interno della UE, vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (vedasi sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53).

Da ciò deriva che se un cittadino di uno stato membro dell’UE voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l’abilitazione quale requisito di accesso.

- I superiori assunti sono stati già recepiti dal legislatore nazionale mediante l’art.1 della Legge n.107/2015, con il quale viene sancita la sostanziale irrilevanza della c.d. “abilitazione all’insegnamento” consentendo invece al dirigente scolastico di conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di “abilitazione” (*“Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per*



*l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire").*

Si ricordi a tal proposito che il Ministero dell'Istruzione, mediante l'emanazione del D.M. n.92 del 08.02.2019 inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno riservati ai docenti abilitati, consente pacificamente la partecipazione a pieno titolo a coloro che siano in possesso del necessario titolo di studio unitamente ai 24 CFU.

Il legislatore interno ha quindi già dato formale attuazione alla disciplina delle direttive comunitarie non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione.

- Tali principi hanno trovato ampio riconoscimento anche giurisprudenziale, si ricordi a tal proposito - *ex multis* - la sentenza del Tribunale di Roma n.2823/2019, con la quale è stata riconosciuta l'efficacia abilitante dei 24 CFU.

In tale pronuncia si afferma che il possesso del titolo di studio e dei 24 CFU equivale ad un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art.5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art.1, co. 110, Legge n.107/2015).

In senso analogo si è pronunciato anche il Tribunale di Cassino, con sentenza n.452/2019 del 22/05/2019, con la quale è stato ribadito il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU.

In particolare, il ragionamento logico-giuridico che ha portato a tale provvedimento è il seguente: *“La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu, vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015),*



*che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall'altro, le viene rifiutato l'accesso alle graduatorie di II fascia, pur riservate agli abilitati. È pertanto la illegittima disparità di trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio degli artt. 3 e 97 Cost. La rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa eurounitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs. 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente. Come si è detto, le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli*





*che consentono lo svolgimento della professione di docente e l'accesso ai concorsi, in quanto ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, che costituisce la “qualifica professionale” ai sensi delle citate direttive comunitarie. Ciò sembra confermato dalla norma di cui all'art.1, comma 416 della legge 244/2007 con la quale sono stati istituiti i Tfa (...). In altri termini, affermare che una procedura consente soltanto di programmare gli accessi significa dire che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione, ma dal titolo sottostante. Tale procedura, invero, non rientra tra le definizioni dell'Unione Europea utili ai fini dello svolgimento della professione di docente (vedi in questo senso Trib. Roma sent. n.2823/2019). Ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art.1, comma 79 della Legge 107/2015, alla luce del riferito quadro normativo eurounitario, la sostanziale irrilevanza della cd. “abilitazione all'insegnamento”. Infatti, detta norma stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di “abilitazione”. Si impone pertanto una disapplicazione del D.M. 374/2017, sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme a Costituzione (artt.3 e 97) sia alla luce del diritto eurounitario, nella parte in cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, osta al riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso...”.*

Tali principi sono certamente applicabili, *mutatis mutandis*, alle nuove Graduatorie provinciali che pure, per l'ammissione alla prima fascia, prevedono come requisito quello dell'abilitazione all'insegnamento.

L'orientamento sopra indicato ha inoltre ricevuto ulteriore conferma:



- dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, vedasi sentenza n.4167/2020;

- dalla più recente giurisprudenza di Codesto On. Tribunale di Messina, anche in composizione collegiale (*ex multis*: Trib. Messina, sez. lav., ordinanza 3 dicembre 2019, n.25277/2019, nel procedimento iscritto al n.5051/2019 R.G.; Trib. Messina, ordinanze del 14 ottobre 2019, nei procedimenti iscritti al n.4017/2019 R.G. e al n.4276/2019 R.G.; Trib. Messina, sez. lav., ordinanza 30 gennaio 2021, n.2074/2021, nel procedimento iscritto al n. 3569/2020 R.G.).

- La ricorrente pertanto deve essere considerata in possesso di titolo intrinsecamente abilitante - Diploma di laurea e 24 CFU - ed ha quindi diritto ad essere inserita nella prima fascia delle Graduatorie provinciali.

### **RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA.**

- Per ciò che concerne il *fumus boni juris*, dalle ragioni sopra esposte appare palese il diritto della ricorrente ad ottenere l'iscrizione nella prima fascia delle Graduatorie provinciali.

- Per ciò che invece riguarda il *periculum in mora*, occorre considerare che nelle more del giudizio di merito rimarrebbe precluso alla ricorrente l'inserimento nelle suddette graduatorie, verificandosi così un pregiudizio in ordine alla possibilità di assumere un incarico annuale.

A ciò si aggiunga che in assenza del chiesto provvedimento d'urgenza la ricorrente si troverebbe a subire un danno alla carriera di difficile quantificazione, atteso che oltre alla mancata percezione di reddito la stessa sarebbe privata anche del relativo maggiore punteggio in graduatoria,



riducendosi così ulteriormente le possibilità di conseguire incarichi futuri con conseguente perdita di chance.

Danni tutti, quelli sopra indicati, per loro natura non suscettibili di integrale riparazione per equivalente in sede risarcitoria, in quanto relativi alla soddisfazione di bisogni primari della vita.

Le superiori ragioni di natura cautelare hanno peraltro già trovato riconoscimento in sede giurisprudenziale, anche presso Codesto Tribunale, come da ordinanze che si allegano ed alle quali brevità di esposizione ci si riporta (docc. 04, 05, 06).

\* \* \*

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rapp.ta e difesa, chiede che l'On.le Giudice adito, rigettata ogni contraria deduzione, eccezione e difesa, voglia accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

- **Preliminarmente, in via cautelare:** accertato, per tutte le ragioni di cui in narrativa, il diritto ad essere considerata quale soggetto abilitato all'insegnamento, disporre *inaudita altera parte*, ovvero previa comparizione delle parti, l'inserimento della ricorrente nella prima fascia delle nuove Graduatorie provinciali e di istituto di supplenza (GPS) per l'anno scolastico 2022/23 e 2023/24, eventualmente anche con riserva.

- **Nel merito:**

**1) accertare, ritenere e dichiarare**, per tutte le ragioni di cui in narrativa, il diritto della ricorrente all'inserimento nella prima fascia delle nuove Graduatorie provinciali e di istituto di supplenza (GPS) per l'anno scolastico 2022/23 e 2023/24, a partire dalla data di pubblicazione di dette graduatorie;

**2) per l'effetto, condannare** parti resistenti:



– all'inserimento della ricorrente, a partire dalla data di pubblicazione, nella prima fascia delle nuove Graduatorie provinciali e di istituto di supplenza (GPS) per l'anno scolastico 2022/23 e 2023/24;

– al pagamento dell'indennità risarcitoria per perdita di chance, relativa al periodo intercorrente tra la data di pubblicazione delle GPS e la data di effettivo inserimento della ricorrente nella prima fascia, che ci si riserva di quantificare nel corso del presente giudizio anche con valutazione equitativa, maggiorata di interessi e rivalutazione come per Legge;

**3) in via istruttoria:** si producono gli atti indicati in narrativa, con espressa riserva di articolare gli ulteriori mezzi istruttori che si dovessero rendere necessari, compresa eventuale CTU, secondo il comportamento processuale di controparte;

**4) con condanna** al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio e con distrazione al sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi.

### **DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO**

La presente controversia, di valore indeterminabile, è esente dal pagamento del contributo unificato giusta certificazione allegata (doc. 07).

Si producono i documenti indicati in premessa.

Salvo ogni altro diritto.

Messina, lì 15/06/2022

***Avv. Calogero Filippo Dario Adile***

